



CITTÀ DI VENARIA REALE

PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO
PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS
TEMPORANEI**

**Approvato con D.C.C. n. 75 del 26.4.2006
Modificato con D.C.C. n. 15 del 13.1.2010
Modificato con D.C.C. n. 6 del 14.1.2013
Modificato con D.C.S. n. 13 del 9.3.2015
Modificato con D.C.C. n. 155 del 18.12.2017**

Settore Edilizia ed Urbanistica



CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Composizione

Articolo 4 - Ubicazione e dimensioni

Articolo 5 - Progetti integrati d'ambito

Articolo 6 - Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione di dehors

Articolo 7 - Proroga dehors temporanei

Articolo 8 - Rinnovo dehors temporanei

Articolo 9 - Attività

Articolo 10 - Orario

Articolo 11 - Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata da dehors

Articolo 12 - Danni arrecati

Articolo 13 - Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

Articolo 14 - Sanzioni e misure ripristinatorie

Articolo 15 - Sospensione e revoca della concessione

Articolo 16 - Pagamento del canone

Articolo 17 - Deroghe

Articolo 18 - Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) mediante dehors temporanei, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione turistica elaborati dalla Città.
2. Nel caso in cui la Città approvi i "progetti integrati d'ambito" di cui al successivo articolo 5, in funzione dei valori storico ambientali o per promozione turistica e commerciale, le disposizioni tecniche specifiche in essi contenute integrano o modificano le norme tecniche di carattere generale contenute nel presente regolamento.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto - annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione - con le distinzioni di cui ai successivi commi, od annesso ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto con i limiti descritti al comma 2 dell'articolo 3.
2. Per dehors temporaneo si intende la struttura, le cui specificazioni tecniche ambientali sono stabilite all'allegato tecnico, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a 4 anni. Per i dehors nell'Area Centrale come definita nel PRGC vigente e su Viale Buridani il periodo autorizzabile non può essere superiore a 1 anno rinnovabili fino a un periodo massimo complessivo di 4 anni, qualora conformi al Regolamento al momento del rinnovo.
3. Per periodi inferiori alla durata dell'autorizzazione del dehor possono essere concesse occupazioni di suolo di maggiore superficie, sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4, ad esempio nel periodo estivo o durante i fine settimana. Per questi casi dovranno essere presentate due planimetrie quotate, per descrivere le due conformazioni del dehor e l'esatta indicazione del periodo richiesto che sarà riportato sull'autorizzazione. Il periodo richiesto ai sensi del presente comma non potrà essere inferiore comunque a 60 gg per ogni anno di validità dell'autorizzazione del dehor, al fine di poter usufruire della tariffa continuativa specifica della tassa di occupazione di suolo pubblico.

ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE

1. Gli elementi dei dehors di cui al precedente articolo 2 sono classificati come di seguito indicato:
 - a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a metri due) di cui all'allegato tecnico;
 - b. elementi complementari di copertura e riparo di cui all'allegato tecnico;
 - c. elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti, di cui all'allegato tecnico;
 - d. elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.
2. Per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto è consentita la sola collocazione di un massimo di due panche, ciascuna di massimo metri 2 e di cestini per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare; non è consentito in questo caso occupare sedime stradale destinato alla sosta.

3. L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini (massimo due) e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, non costituisce dehors. E' ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale. E' comunque soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Tale tipo di occupazione, realizzabile esclusivamente negli spazi annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione, necessita di apposita concessione come previsto dal Regolamento TOSAP.

ARTICOLO 4 - UBICAZIONE E DIMENSIONI

1. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.
2. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di strade o piazze pedonali come previste dal Codice della Strada. Per i dehors su Via Mensa non è consentita l'ubicazione sul lato opposto della via rispetto alla sede dell'esercizio pubblico. Non è consentito installare dehors o parti di esso o se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici, o se collocati a una distanza (esclusi tavolini e ombrelloni) inferiore a metri 0,3 dal tronco di alberi, o se collocati ad una distanza radiale inferiore a metri 15 dagli accessi ad edifici di culto; inoltre la distanza minima dal filo di fabbrica perimetrale di tali edifici non deve essere inferiore a metri 7. Tali misure possono risultare inferiori solo previa autorizzazione vincolante del responsabile dell'edificio stesso. Non è consentito installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa autorizzazione della Sovrintendenza. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.
3. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. La distanza va misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere del settore tecnico competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente Settore Tecnico.
4. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 2; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 2 nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede. Per la via Mensa, il primo tratto pedonale di viale Buridani, le piazze Annunziata, Repubblica e Vittorio Veneto, essendo aree prevalentemente pedonali, i dehors potranno essere posizionati in adiacenza agli edifici per lasciare libera la parte centrale della via o piazza.
5. Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione, ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata, durante la fase di permanenza del dehors.
6. È consentita un'occupazione di spazi entro il limite complessivo del 30% in più rispetto alla proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi e/o condomini interessati dall'ampliamento. Tale percentuale può essere elevata al 40% negli spazi pedonali aperti. Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio l'estensione lineare massima non può superare i metri 15; la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a

metri 1,50. Il parere del condominio, di cui al presente comma, non è necessario nel caso in cui il dehors sia collocato sotto aree porticate o nel caso in cui l'occupazione in eccesso, rispetto alla proiezione dell'esercizio, sia limitata a metri 1.

7. La profondità massima nel caso di strade veicolari con marciapiedi è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede occupabile, ai sensi del precedente comma 4; nei portici la profondità massima consentita deve consentire il passaggio pedonale di larghezza minima di mt 2,00. Negli spazi pedonalizzati la profondità massima non deve essere superiore al 30% della profondità della via; in tutti i casi deve essere comunque lasciato uno spazio libero non inferiore a metri 3,50.
8. Negli assi porticati afferenti a vie e corsi percorribili veicularmente non è ammessa l'occupazione del suolo esterno al porticato stesso. Nelle altre aree porticate permane tale divieto ad eccezione delle aree previste nell'allegato tecnico.
9. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parcheggi, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici; l'occupazione sarà valutata dai settori competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta. Nel caso di parchi e giardini il parere del Settore Verde Pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda l'indicazione delle modalità di collocazione del dehors.
10. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.
11. Se il dehors viene concesso per una superficie complessiva tripla rispetto al locale interno, o comunque superiore a mq. 40, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati.

ARTICOLO 5 - PROGETTI INTEGRATI D'AMBITO

1. La Civica Amministrazione, su proposta di progetti delle Associazioni di Via regolarmente iscritte nell'apposito Albo ove esistenti o delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, può predisporre progetti integrati d'ambito relativamente agli insediamenti commerciali contenenti anche indicazioni circa le strutture e gli arredi dei dehors. Potranno essere aperti tavoli tecnici di confronto con i settori competenti per indirizzare eventuali proposte avanzate ai sensi del comma 4 del presente articolo.
2. La Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e dell'Assessore al Commercio, approva progetti integrati d'ambito proposti dalle Associazioni di Via riconosciute dal Comune o dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
3. La Civica Amministrazione e i Quartieri promuovono incontri al fine di incentivare e verificare progetti integrati d'ambito delle Associazioni di Via.
4. Le Associazioni di Via riconosciute dal Comune e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono presentare congiuntamente progetti integrati d'ambito relativamente alle strutture e agli arredi dei dehors.
5. Nel caso di progetti integrati d'ambito proposti dalle Associazioni di Via potranno essere previste riduzioni della TOSAP per gli esercizi commerciali aderenti al progetto.
6. Qualora i progetti di cui sopra siano approvati, i titolari degli esercizi commerciali coinvolti dovranno attenersi a quanto indicato nel termine di 3 anni a partire dalla data di approvazione del progetto e presentare formale istanza di rilascio di concessione occupazione suolo pubblico con dehors secondo quanto stabilito dall'articolo 6.

ARTICOLO 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI DEHORS

1. Il titolare di un pubblico esercizio o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo diretto che intenda collocare un dehors stagionale su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) deve ottenere la preventiva concessione.
2. Tale concessione è rilasciata dal Settore Urbanistica del Comune.
3. Al fine dell'ottenimento della concessione di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto previsto all'art. 5 dell' Allegato Tecnico, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza in bollo almeno 45 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors. La domanda deve essere indirizzata al Comune che rilascia la concessione stessa. I termini del procedimento per il rilascio della concessione sono stabiliti in 45 giorni. Tali termini sono validi anche nel caso in cui si renda necessaria la convocazione della Conferenza dei Servizi di cui al comma 7 del presente articolo. Trascorsi tali termini varrà il principio del silenzio-assenso purché le strutture non siano in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento e dall'allegato tecnico.
4. Le domande di cui al comma 3 dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a. planimetrie in tre copie in scala 1:200, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi. Devono, inoltre essere presentate altrettante planimetrie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
 - b. relazione tecnica;
 - c. campione del tessuto della eventuale copertura, fatta eccezione per gli ombrelloni in tessuto chiaro naturale;
 - d. specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti);
 - e. fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito, in triplice copia o, meglio, su supporto informatico;
 - f. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;
 - g. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
 - h. dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
 - i. dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;
 - j. dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di laboratorio artigianale di produzione alimenti;
 - k. dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;

- l. dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti e impegno ad ottenere il previsto nulla-osta igienico sanitario;
 - m. versamenti TOSAP e TARSU relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione). Nel caso di smarrimento potrà essere presentata regolare autocertificazione;
 - n. autocertificazione circa la disponibilità di adeguata area nella quale ricoverare gli arredi mobili, così come previsto dal seguente art. 13, comma 6.
5. Il progetto, fatto salvo quanto prescritto all'art. 5 dell'Allegato Tecnico, sarà sottoposto a parere vincolante di apposita Commissione tecnica de hors così composta:
- Responsabile dell'Ufficio Commercio o suo delegato
 - Responsabile dell'Ufficio Viabilità LL.PP. o suo delegato
 - Responsabile della Polizia Municipale o suo delegato
 - Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia o suo delegato

Presiede la Commissione il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia o suo delegato.

6. Nell'eventualità che uno dei componenti della Commissione Tecnica di cui al comma precedente non possa essere presente il giorno della convocazione, dovrà far pervenire all'ufficio incaricato del rilascio dell'autorizzazione parere scritto di competenza in merito alle pratiche in elenco.

La Commissione esamina le domande e la documentazione nell'ordine cronologico di presentazione ed adotta le proprie determinazioni a maggioranza. In caso di parità di voti il giudizio definitivo spetta al Presidente della Commissione. Per l'esame delle pratiche per le quali si riterrà opportuno, la Commissione potrà avvalersi della collaborazione degli uffici del Comune o di altri Enti Pubblici.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono affidate ad un dipendente comunale.

Avverso il parere negativo della Commissione è ammesso motivato ricorso in bollo, indirizzato alla Commissione stessa, da presentarsi entro 30 giorni dalla notificazione di parere negativo. L'interessato che abbia richiesto l'audizione personale ha diritto di illustrare i motivi del ricorso. Trascorso il termine di 30 giorni, il parere diviene definitivo e la pratica con parere negativo sarà archiviata.

Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista dal presente Regolamento e dalla normativa in vigore e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di 90 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, la domanda stessa verrà archiviata.

7. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehor temporaneo è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 4 anni e a 1 anno per l'Area Centrale e Viale Buridani rinnovabili fino a un periodo massimo complessivo di 4 anni, qualora conformi al Regolamento al momento del rinnovo, così come disposto all'articolo 2 ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate agli articoli 7 e 8. Sull'atto di concessione è prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica in duplice copia sulla struttura realizzata. Una copia, debitamente vistata dagli uffici responsabili del procedimento, verrà restituita al richiedente e costituirà parte integrante della documentazione relativa all'autorizzazione.
8. Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione suolo pubblico con dehor, per i motivi previsti all'articolo 15, il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza con le modalità riportate ai commi 2 e 3 a condizione che, sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale (cauzione in numerario o in titoli di Stato o mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria) di importo pari a 5 volte il canone da corrispondere a favore della Città di Venaria rappresentata dal

relativo organo competente. Tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a dehors o all'esercizio di attività mediante dehors. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione del dehors nei casi di accertata occupazione abusiva così come previsto al comma 3 dell'articolo 14.

9. Dell'avvenuto rilascio della concessione il Responsabile dell'unità organizzativa preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione al Settore Tributi.
10. Nel caso in cui il dehors sia collocato su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico, ma visibile dagli spazi pubblici, dovrà prodursi istanza per l'installazione della struttura e documentazione analoga a quella elencata al comma 3 (ad esclusione delle dichiarazioni relative ai versamenti TOSAP) solo quando gli eventuali elementi di copertura (esclusi gli ombrelloni) siano visibili dallo spazio pubblico.

ARTICOLO 7 - PROROGA DEHORS TEMPORANEI

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico) con dehors temporaneo può essere prorogata previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza in bollo al Sindaco. la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 4 anni e 1 anno per i dehors nell'Area Centrale e su Viale Buridani rinnovabili fino a un periodo massimo complessivo di 4 anni, qualora conformi al Regolamento al momento del rinnovo.

ARTICOLO 8 - RINNOVO DEHORS TEMPORANEI

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors temporaneo può essere rinnovata per un periodo massimo come indicato all'art 2 e all'art. 7, previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità e non può comunque essere soggetta a più di tre rinnovi consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopodiché dovrà essere ripresentata la domanda così come definito all'art. 6.
2. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa il nulla osta di cui ai punti f) e g) del comma 4 dell'articolo 6. Nel caso di smarrimento potrà essere accettata regolare autocertificazione. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30 giorni. Dovrà inoltre essere dichiarato che non sono variati gli elementi di segnaletica stradale in adiacenza al dehor. In caso di rinnovo dell'autorizzazione non dovrà essere verificato il rispetto della regolarità del pagamento dei Tributi comunali, che dovrà essere verificata solo per il rilascio dell'autorizzazione.
3. Dell'avvenuta domanda di rinnovo della concessione e del suo rilascio, il Responsabile dell'unità preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione al Settore Tributi

ARTICOLO 9 - ATTIVITA'

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehors direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.

2. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, preventivamente autorizzati dal competente settore. È vietato l'utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione. In ogni caso non deve creare pregiudizio al riposo delle persone.
3. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

ARTICOLO 10 - ORARI

1. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso.
2. I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare non oltre le ore 23 e per gli stessi dovrà essere ottenuta preventiva autorizzazione ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 può essere modificato con ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 11 - REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DA DEHORS

1. Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della concessione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.
2. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:
 - a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;
 - b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture.

I costi saranno a carico del concessionario.

3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.
4. In caso di revoca il Responsabile dell'unità organizzativa preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione al Settore Tributi ed al Corpo di Polizia Municipale.

ARTICOLO 12 - DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 13 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. La concessione occupazione suolo pubblico con dehors non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potatura delle alberature esistenti.
4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto.
5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
6. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 articolo 3 dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, o ove presente, sulla pedana, all'interno della apposita delimitazione, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione.
7. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca della concessione.
8. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors.

ARTICOLO 14 - SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80 Euro ad un massimo di 240 Euro; inoltre saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.
2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione.
3. L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 5 giorni. Qualora il gestore dell'esercizio cui il dehors è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, il Comando VV.UU. invierà il relativo rapporto al Settore Urbanistica che provvederà ad emettere Ordinanza Ingiunzione per la rimozione. Le strutture saranno rimosse a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore LL.PP. con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. Inoltre l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.
4. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è

dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale.

5. Qualora l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata con strutture non funzionalmente connesse ad attività commerciali, saranno inoltre applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

ARTICOLO 15 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.
2. La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
 - b. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c. la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
 - d. i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio della concessione.

Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

3. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 articolo 3 non vengano ritirati e custoditi con le modalità previste nell'articolo 13;
 - b. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
 - c. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e della TARSU;
 - d. in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;
 - e. nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 2;
4. I provvedimenti di cui al comma 2 lettere a), b), d) ed al comma 3 lettere a), b), d), sono adottati dal soggetto preposto al rilascio della concessione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.
5. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono accertate dal Corpo Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 16 - PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone relativo all'occupazione con dehors annesso ad esercizio pubblico è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare gli elementi descritti al comma 1 dell'articolo 3.
2. Gli spazi di ristoro all'aperto annessi a laboratori artigianali, di cui al comma 2 dell'articolo 3, sono equiparati a dehors al fine della corresponsione del canone.

3. Le modalità e i termini del pagamento del canone sono riportati nel vigente Regolamento TOSAP.
4. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento TOSAP.

ARTICOLO 17 - DEROGHE

1. E' possibile con provvedimento motivato della Giunta Comunale adottare, previo parere del settore competente, deroghe in casi particolari a quanto previsto dal presente Regolamento relativamente:
 - a) agli elementi di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a), b), c);
 - b) alla collocazione del dehors al di là di strade adibite al transito dei veicoli in casi in cui la viabilità risulti secondaria (in particolare nella fattispecie di piazze, giardini, ampi spazi pedonali, vie cieche)
 - c) per i dehors collocati in percorsi porticati storici, siano essi viari o piazze, fatti salvi successivi Progetti Integrati d'Ambito, è consentita un'estensione del dehors indipendente dalla proiezione dell'esercizio, comunque non superiore a metri lineari 15. In tale situazione non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui e dovranno essere ottenuti i permessi dei titolari di esercizi commerciali o di attrezzature commerciali (bacheche e vetrinette) la cui proiezione è interessata della collocazione del dehors;
 - d) per i pubblici esercizi con affaccio angolare, per i quali sia preferibile collocare il dehors lungo l'asse sul quale affaccia il lato minore, si consente di collocare il dehors su questo lato utilizzando come misura di riferimento per il calcolo dell'estensione la misura del lato con maggior estensione. In ogni caso l'estensione non potrà superare i 15 mt. e non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui e dovrà essere ottenuto il permesso degli esercizi commerciali la cui proiezione è interessata dalla collocazione;
 - e) per i pubblici esercizi organizzati su più livelli, si stabilisce che, al fine del calcolo della dimensione massima del dehors, si debba tener conto della larghezza del livello con maggiore estensione e che, nel caso in cui tale livello non corrisponda a quello del piano terreno, eventuali prospicenze su altre attività commerciali dovranno essere autorizzate da queste ultime;
 - f) per i pubblici esercizi che affacciano su marciapiedi con discontinuità o variazioni di profilo, si stabilisce che possa essere previsto l'allineamento della struttura, mantenendo il filo della dimensione minima del marciapiede (comunque libera) e raccordando il disegno della struttura stessa al profilo del marciapiede, in modo da evitare spazi residuali di carreggiata o di sosta.

Le richieste di deroga devono essere presentate all'unità preposta al rilascio della concessione, che le trasmetterà ai settori competenti per la materia oggetto di deroga. La deroga sarà consentita solo previo parere favorevole di tutti i settori coinvolti.

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. In occasione di eventi di particolare rilevanza pubblica, in specifici ambiti territoriali oggetto di riqualificazione urbana e nell'ambito di progetti integrati d'ambito, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per l'installazione di dehors.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992 e al vigente Regolamento TOSAP.

3. Per i dehors autorizzati prima del 17/12/2012 è consentita una deroga di anni 3 dal 17/12/2012 per l'adeguamento del dehor alle prescrizioni costruttive del regolamento.